

- (6) I contingenti in questione andranno gestiti mediante il ricorso a titoli d'importazione. A tal fine il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽²⁾, dovranno essere applicabili salvo quanto disposto dal presente regolamento.
- (7) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola è opportuno prevedere che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:
- a) 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Croazia;
- b) 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Bosnia ed Erzegovina;
- c) 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie dell'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- d) 9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo.

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC seguenti, che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 e nell'allegato III dell'accordo interinale concluso con la Croazia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,

— ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,

— ex 0201 20 30,

— ex 0201 20 50.

Articolo 2

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni d'importazione nel quadro dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 8, il paese o il territorio doganale d'origine. Il titolo obbliga ad importare dal paese o dal territorio doganale indicato.

La domanda di titolo e il titolo recano, nella sezione 20, una delle diciture di cui all'allegato I.

3. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo. L'autorità competente conserva l'originale del certificato di autenticità.